



Deliberazione n. 10
in data 26-01-19

COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **ADOZIONE AI SENSI ART.18 L.R. 11/2004 DELLA VARIANTE N.6 AL PIANO DEGLI INTERVENTI**

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventisei** del mese di **gennaio** alle ore **10:00** presso la Residenza Municipale, in seguito a convocazione fatta con avvisi scritti e consegnati al domicilio dei Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione. Sessione ORDINARIA.

Eseguito l'appello risultano:

BERTONI GIOVANNI	P	QUARISA Francesca	P
MICHELON Davide	P	GUADAGNINI Massimo	P
Fontana Gianfranco	P	BASSO Lisa	P
ANDREATTA Ivan	P	BRUNELLO Riccardo	A
Martin Alberto	A	GUADAGNINI Daniele	A

Consiglieri presenti n. 7 e assenti n. 3.

Assessori esterni:

Morosin Gino P

Assiste alla seduta il DAL CIN STEFANO, Segretario Comunale.

Il sig. BERTONI GIOVANNI nella sua qualità di SINDACO e Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

SINDACO

Decimo punto all'Ordine del Giorno: "Adozione ai sensi dell'articolo 18 della legge 11 della Variante numero 6 al Piano degli Interventi".

Invito l'architetto De Nardi per una elencazione della cosa.

Prego, passo la parola all'architetto De Nardi per la spiegazione.

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. DAL CIN STEFANO

Posso? Ricordo l'articolo 78, l'obbligo di astensione nel caso ci sia immediata correlazione diretta con qualche variante...

SINDACO

Ed eventuali parentele...

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. DAL CIN STEFANO

Ed eventuali parentele, insomma. L'articolo 78 vi ricordo che comporta l'obbligo di astensione fino al quarto grado.

SINDACO

Fino al quarto grado, fino a cugini.

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. DAL CIN STEFANO

Esatto.

ARCHITETTO DE NARDI

Faccio una breve introduzione, lasciatemi cinque minuti non di più, non vi tedierò tanto. Il quadro della pianificazione urbanistica dal punto di vista legislativo della Regione veneto è profondamente mutato in questi ultimi due anni. La Regione Veneto ha approvato una Legge, la 14, che ha come titolo, non lo ricordo precisamente... ma insomma è "regolamentazione del consumo di suolo della Regione Veneto". Una bella Legge, guardate, significativa, dopo è stata in qualche modo condizionata da tutta una serie di altre leggi e leggine che la condizionano pesantemente, però diciamo il quadro normativo, gli intendimenti della legge sono più che auspicabili e più che condivisibili. In buona sostanza, la legge prende atto che la Comunità europea ha previsto per il 2050 la abolizione del consumo di suolo, non potremo più, dal 2050 in poi, consumare suolo oltre alle aree che sono già inserite come aree di urbanizzazione consolidato diffusa, uso questi due termini perché sono propri dei nostri PATI. Quindi, nelle aree che sono già compromesse al di fuori delle aree compromesse non si potrà più costruire, meglio non si potrà più consumare suolo, che è una cosa diversa dal costruire. Noi siamo abituati a pensare al consumo di suolo come la costruzione della casa, in realtà non è solo quello, è anche una trasformazione che può essere la casa, che può essere il parcheggio, che possono essere anche, insomma, questi tipi di interventi che trasformano la destinazione d'uso da agricolo in qualcosa di diverso. Quindi dal 2050 non potremo più consumare suolo.

La Regione Veneto ha, con questa legge, individuato alcuni parametri per la definizione delle aree che potranno essere consumate in questo lasso di tempo. Ha anche provveduto, con una propria deliberazione della Giunta Regionale, ha proprio quantificato queste aree che potranno essere consumate al di fuori dei centri. E noi le abbiamo riportate nei nostri Piani, anche se non abbiamo ancora provveduto a un recepimento di queste quantità, lo faremo, dovrà essere fatto adesso con il nuovo Comune, credo, e credo anche con i Comuni del PATI, insomma in modo da mantenere quella unitarietà di intenti che avevamo in qualche modo codificato nelle azioni strategiche del PATI.

Dunque, c'è questa legge la quale dice che le nuove varianti agli strumenti urbanistici non potranno discostarsi da questa limitazione data dal consumo di suolo, quindi, primo discorso, la nostra variante è una variante che non è una variante sostanziale è una variante che va in qualche modo ad affinare alcuni perimetri, prendiamo atto di alcune richieste, che sono comunque solitamente quasi tutte all'interno di aree già compromesse, e al massimo andiamo a ripерimetrare piccoli ampliamenti senza incidere sul dimensionamento del Piano.

Perché faccio anche questa precisazione? Perché dalla 14, da questa Legge, emerge un altro discorso, e cioè che i Comuni non possono non solo incidere sul dimensionamento al di fuori della Legge 14 ma non possono neanche

acquisire, adottare varianti al proprio strumento urbanistico, varianti sostanziali, se queste varianti non sono corredate dalla approvazione del nuovo Regolamento Edilizio adeguato al Regolamento Edilizio tipo dello Stato e della Regione.

E anche qui faccio una ulteriore precisazione. Il precedente Governo, assieme alle Regioni, agli Enti Locali, ha predisposto uno schema di Regolamento Edilizio tipo che dovrebbe valere per tutta Italia, cosa buona e giusta, auspicabile, è stata oggetto di discussioni credo per tre anni, Commissioni hanno partorito uno schema di Regolamento Edilizio tipo che è costituito sostanzialmente da tre capitoli: un primo capitolo che definisce i parametri urbanistici, cos'è il volume, cos'è la superficie coperta, cos'è l'altezza, sono definizioni succinte, striminzite, che detto incidentalmente possono dare adito ad interpretazioni estremamente diversificate; secondo, un richiamo alla legislazione nazionale, regionale, hanno elencato tutte le leggi che sottendono al Regolamento Edilizio; terzo, hanno predisposto, diciamo, un indice del Regolamento Edilizio, i temi che devono essere trattati. La Regione Veneto cosa ha fatto? Ha recepito le definizioni uniformi, ha incaricato una Commissione dell'ANCI a predisporre una bozza di Regolamento, uno schema, cosa che qui hanno fatto anche un bel lavoro, però non ha mai definito, per esempio... o meglio, non ha dato interpretazione proprio autentica delle definizioni uniformi, e siamo quindi un po' in questa situazione.

Questa breve premessa per dirvi che cosa? Che noi dovremmo, se questa fosse una variante sostanziale, dice la Regione: voi dovrete accompagnare la stessa alla acquisizione del nuovo Regolamento Edilizio adeguato al Regolamento Edilizio tipo.

Noi abbiamo ritenuto che questa non fosse una variante sostanziale e che quindi potessimo procedere alla adozione della stessa senza scomodare il Regolamento Edilizio tipo, che nelle intenzioni dovrebbe essere redatto assieme, possibilmente, al nuovo Comune ovviamente, quindi uno dei motivi è stato proprio per questo, e anche con i Comuni del PATI. Tenendo presente che comunque Possagno la cosa l'ha già fatta, è stata oggetto di discussione. Francesca, che è qui, sa bene tutto l'iter che abbiamo affrontato per acquisire il Regolamento Edilizio tipo.

L'ultima cosa. Questo Regolamento Edilizio tipo non è più uno strumento di pianificazione urbanistica, non è un allegato al Piano degli Interventi, è un Regolamento come tutti gli altri del Comune, come, non so, il Regolamento di Polizia Mortuaria, faccio un esempio, quindi lo potete approvare in qualsiasi momento senza ovviamente dover ricorrere all'iter dell'articolo 18 della Legge 11. Questo per dirvi che se dovessero emergere precisazioni da parte della Regione oppure anche precisazioni della concertazione con gli altri Comuni, in questo caso l'ex Comune di Crespano, ovviamente il nuovo Comune avrà la possibilità anche di precisare di integrare tutte le cose.

Quindi, finisco il tutto dicendo in buona sostanza che le varianti, spero che le avete viste, sono delle variazioni molto semplici, molto anche acquisibili, questi cittadini che le hanno fatte hanno tutti il diritto di averle perché sono quasi tutte all'interno delle aree di urbanizzazione diffusa, quindi aree che sono già previste nella struttura del PAT. Abbiamo inserito due aree, o meglio due fabbricati, per i quali si prevede la demolizione, quindi abbiamo riconosciuto un credito edilizio così importante, in realtà sono crediti edilizi per i quali non è stata prevista l'area di atterraggio ma li abbiamo lo stesso inseriti in Piani. In buona sostanza, ne abbiamo già parlato, il credito edilizio è uno strumento che permette al cittadino di recuperare un volume e una capacità edificatoria e spostarla all'interno delle aree per le quali sia ammissibile la nuova edificazione, quindi possiamo spostarle da un posto all'altro. Lo dico in termini molto banali, se volete, però il tizio che demolisce il fabbricato potrebbe ricostruirlo in altra area del territorio comunale purché ci sia questo accordo, diciamo, tra Comune e il privato, naturalmente lo dovrà spostare in aree nelle quali ci sia una edificabilità uniforme, insomma. Questa nuova area viene chiamata comunemente area di atterraggio. Se volessimo essere precisi dovremmo pensare che questo credito edilizio debba essere condizionato anche dalla individuazione delle aree di atterraggio, molto speso questo non si riesce a concretizzarlo per tutta una serie di motivi, abbiamo ritenuto opportuno comunque di garantire a questo cittadino la possibilità di questo spostamento magari in una prossima variante al Piano degli Interventi.

Ecco, è tutto qua, insomma. Riassumendo, abbiamo cercato di dire – l'abbiamo messo in relazione – che questa non è una variante sostanziale e quindi non siamo costretti ad acquisire il nuovo Regolamento Edilizio, che sarà oggetto ovviamente di un'altra deliberazione e ovviamente di un'altra variante sostanziale, magari con il nuovo Comune, e poi le vere e proprie modifiche, e quindi varianti allo strumento urbanistico, che è il Piano degli Interventi, che noi avevamo a suo tempo adottato, e che sono contenute in questa relazione, e poi negli elaborati ovviamente del Piano vero e proprio.

SINDACO

Intanto ringrazio l'architetto per questa spiegazione. Se poi vogliamo dare brevemente una panoramica dei singoli...

(Segue intervento fuori microfono).

Sì, però con il supporto tecnico dell'urbanista.

Ecco, se ricordo bene sono 10 le variazioni. La prima variazione riguarda un fabbricato in via Carrette, di proprietà della Dal Bon Daniela. In pratica si tratta di una demolizione del fabbricato, porticato non più funzionale all'uso con un leggero spostamento e la concessione di qualche metro cubo di quanto sono... di aumento per la...

ARCHITETTO DE NARDI

Sono 584 metri quadrati di ampliamento.

SINDACO

Sì, 584. Questa è la prima.

La seconda variazione riguarda un inserimento in una Scheda Progetto nell'ambito della edificazione diffusa ai (...) in via Colli. C'è stata una richiesta ed è stata individuata all'interno dell'area una superficie dove è possibile edificare, qui abbiamo messo però la clausola che ci deve essere il recupero dei metri cubi da tutta una serie di fabbricati che sono insistenti sulla proprietà e con riordino di questo in un unico poi fabbricato nuovo.

La terza: inserimento Scheda Progetto nell'ambito dell'edificazione diffusa ai Bassi. Anche qui, come nel caso precedente, c'è un vecchio fabbricato adibito che era una vecchia stalla, portico, che evidentemente recuperato sul posto non avrebbe avuto nessun significato, abbiamo dato la possibilità di uno spostamento di questo fabbricato con la sua demolizione e con il recupero dei volumi sempre nell'ambito consentito, ma leggermente spostato rispetto al sedime originale. Nei Bassi qui il proprietario, giusto per la parentela... Basso Raffaele.

La variazione numero 4: affinamento dati Scheda Progetto numero 9 degli edifici non più funzionali alle esigenze del fondo agricolo. Anche qua, questa riguarda Prevedello Davide, aveva chiesto la demolizione del fabbricato adibito a stalla e a fienile per poter poi costruire una abitazione. È stato concesso l'abbattimento, il recupero di quei volumi, in questo caso per motivi che poi eventualmente l'architetto vi elencherà è stato deciso che deve... no è stato deciso, la norma non consente lo spostamento e può essere recuperato sul sedime attuale.

ARCHITETTO DE NARDI

Noi abbiamo permesso di recuperare la gran parte dei volumi esistenti a residenza lasciando comunque una parte funzionale al fondo ricovero attrezzi, perché? Perché poi se il Comune autorizza, cosa che potrebbe fare, il recupero totale di questi fabbricati poi in realtà, avendo anche questo signore un po' di terreno, si trovano in situazioni che non riescono più a mettere sotto il tetto il trattore, non so che cosa, insomma, quindi è giusto, solitamente noi ci comportiamo così, lasciamo una parte di questi fabbricati con destinazione agricola. Tenendo presente che nel momento in cui un cittadino chiede che il proprio fabbricato agricolo diventi residenziale non avrà più la possibilità di fare nuovi fabbricati produttivi, a servizio della produzione ovviamente, perché se no non avrebbe senso, insomma. Se mi dice che non ha più funzionale dopo non è che possa venirmi a dire "ne ho bisogno". Quindi, per eliminare questa possibilità solitamente io ritengo che sia sempre opportuno che resti qualcosa a destinazione agricola.

La 5...

SINDACO

Grazie. La 5 è un inserimento di un credito edilizio. Credito edilizio riguarda Piovesan Filippo e Taverna Mara, che avevano un fabbricato abbastanza fatiscente, che è stato demolito, sul cortile di casa e hanno chiesto che questo volume venga inserito dentro il Registro del credito edilizio per poterlo recuperare successivamente, e anche in questo caso abbiamo dato la concessione e l'inserimento nel Registro del credito edilizio.

La variazione numero 6: stralcio porzione di area per l'istituzione in progetto. Allora, questo è quello del parcheggio, no...?

(Seguono interventi fuori microfono).

È l'area di Filippin. Vuoi dare...?

ARCHITETTO DE NARDI

Sì. Questa è un'area per la quale era stata richiesta l'area a servizi. Noi lo possiamo fare perché? Per due motivi: perché le aree che il Piano individua come aree a servizi, quindi strade, scuole, eccetera, che sono preordinate

all'esproprio di per sé c'è una sentenza della Corte Costituzionale del '99 che dice che, insomma, passati i 5 anni il Comune dovrebbe reiterarlo motivandolo perché altrimenti il prorogare di questo vincolo "ad libitum", come dicono, a piacere per gli anni futuri in realtà verrebbe a configurarsi come un esproprio mascherato, quindi vengono in qualche modo non tutelati i diritti dei cittadini. Quindi, ci sarebbe, diciamo, la decadenza di questi vincoli passato il quinquennio.

Qui c'è da discutere se farlo valere oppure se è automatico. Comunque, sicuramente insomma il Comune oggettivamente non può lasciare nel proprio strumento urbanistico questi vincoli per sempre, questo è pacifico.

Secondo, qui c'era una richiesta, e quindi il Comune ha ritenuto opportuno di accogliere questo stralcio parziale. Ovviamente abbiamo visto che a livello di dimensionamento del Piano, cosa più importante di tutto, noi abbiamo l'obbligo di rispettare degli standard, e cioè la legge dice che per ogni abitante insediabile, quindi quello previsto dagli strumenti urbanistici, che insediabile si intende l'esistente più quelli che abbiamo previsto potranno insediarsi sul territorio comunale, dobbiamo reperire uno standard di 30 metri quadrati per abitante. Noi ne abbiamo di più in maniera concreta, perché ci sono già, e altri che avevamo previsti, e quindi questo stralcio non ci comporta un nuovo dimensionamento tale per cui questi 30 metri quadrati non siamo rispettati. Quindi è accoglibile.

SINDACO

È accoglibile. Voglio anche precisare che è un pezzo di superficie che è all'interno dei confini dell'attuale Istituto Filippin, individuabile nel parcheggio che c'è a est dell'istituto, quello interno a est. Era una porzione di quel terreno. Perciò loro chiedono che venga riportata tutta ai fini scolastici, è stata inserita questa richiesta.

La variante numero 4...

ARCHITETTO DE NARDI

7.

SINDACO

7, scusate... 7 non 4: (...) concessione mineraria secondo quanto previsto dal Decreto della Regione Veneto.

Voi sapete che qualche anno fa la miniera aveva chiesto la riconfinazione del perimetro, con un allargamento verso ovest della zona di scavo o comunque interessata all'ambito della miniera e con questa variante andiamo a ridefinire questa zona, e abbiamo ovviamente concesso questa ridelimitazione della superficie.

ARCHITETTO DE NARDI

Che non è di per sé... il nostro è una semplice presa d'atto ricognitiva dell'esistente, perché questa è miniera, non è cava, quindi c'è un Decreto Ministeriale che codifica il perimetro, noi ne prendiamo atto, ecco.

SINDACO

La variazione 8 riguarda la proprietà di Bortolazzo Matteo, che è un signore di Crespano che ha acquistato una casa a Farra e che aveva chiesto l'ampliamento della zona A per l'inserimento di alcuni edifici, perché la parte inserita era solo ed esclusivamente quella della casa e quella che era la parte che insisteva sul cortile della proprietà, che erano tutti i fabbricati, i portici, eccetera, non erano inseriti, abbiamo ampliato questa zona dando la possibilità del recupero di quei fabbricati.

ARCHITETTO DE NARDI

Anche qui non vengono inseriti nuovi volumi.

SINDACO

No. La variazione numero 9: inserimento di un credito edilizio nello specifico elaborato posto in via Boschi. Anche qui, negli accordi fatti negli anni scorsi con la ditta Rizzardo Renzo erano stati raggiunti degli accordi con degli abbattimenti di porzione di fabbricato al quale avevamo detto che sarebbero stati inseriti dentro il credito edilizio perché ne aveva titolo per averlo, e adesso sono stati ovviamente inseriti.

La decima variazione: divisione del PUA, del Piano di Interventi vigenti in due ambiti distinti che conservavano l'obbligo del PUA. Questa è l'area fabbricabile che si trova a nord del cimitero di Fietta, area fabbricabile storica, se vogliamo, alla quale abbiamo dato la possibilità ai proprietari di sciogliere questa PUA proprio per facilitare la possibile vendita e la possibile utilizzazione da parte dei singoli per l'edificazione. Anche in passato

era già stata frazionata, è stata ulteriormente frazionata proprio per andare incontro a quelle che sono le esigenze di mercato odierne che sono ovviamente diverse da quelle di 15-17 anni fa.

Qui gli interessati sono in realtà Prevedello Loris e Bonetto... non Bonetto, la suocera... Boscarini Bertilla e Boffa Maurizio.

Ecco, questo è il tutto. Se ci sono domande, interventi? Altrimenti pongo in votazione il decimo punto all'Ordine del Giorno.

Chi è favorevole?

Allora, con le precisazioni fatte prima dal Segretario nessuno ha legami di parentela con le persone citate.

Perfetto.

Non mi ricordo se c'è l'immediata eseguibilità... No.

(Seguono interventi fuori microfono).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Paderno del Grappa è dotato di Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (PATI), approvato nella Conferenza di Servizi decisoria del 19 ottobre 2010, successivamente ratificata con D.G.P. n.332 del 22 novembre 2010, e in vigore dal 1 gennaio 2011;
- che il Comune di Paderno del Grappa è dotato di Piano degli Interventi approvato con D.C.C. n.22 del 26.07.2012;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 28.11.2012 è stata approvata la prima Variante al Piano degli Interventi;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 20.08.2013 è stata approvata la seconda Variante al Piano degli Interventi;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 08.04.2014 è stata approvata la terza Variante al Piano degli Interventi;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.52 del 29.04.2014 è stata approvata la quarta Variante al Piano degli Interventi;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.52 del 27.09.2017 è stata approvata la quinta Variante al Piano degli Interventi;

RICHIAMATE le deliberazioni assunte nel procedimento di formazione del Piano degli Interventi secondo quanto disposto dall'art.18 della L.R. 11/04, in particolare:

1. D.C.C. n.24 del 18.11.2011 di avvenuta illustrazione da parte del Sindaco del Documento Programmatico del Piano degli Interventi;
2. D.C.C. n.26 dell'08.04.2014 di Approvazione criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica.

CONSIDERATO che successivamente all'approvazione dell'ultima variante (Variante 5) al Piano degli Interventi vigente intervenuta in data 27.09.2017 risultano presentate ulteriori proposte e manifestazioni di interesse riguardanti modifiche alle previsioni urbanistiche vigenti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.95 del 27/12/2017 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per redazione variante urbanistica al Piano degli Interventi vigente";

DATO ATTO che è stato affidato l'incarico per la redazione della Variante n.6 al Piano degli Interventi del Comune di Paderno del Grappa allo Studio di Urbanistica dell'arch.DE NARDI Silvano di Ponte di Piave come da determinazioni del Responsabile del Servizio Associato di Urbanistica ed edilizia n.341 del 27.12.2017 e n.362 del 27/12/2018;

VISTA la nota pervenuta in data 15/01/2019 prot.n.288 a firma dell'arch. DE NARDI Silvano con la quale sono stati depositati gli elaborati di adozione della Variante n.6 al Piano degli Interventi del Comune di Paderno del Grappa costituiti da:

Relazione con allegata Tavola di Individuazione delle variazioni sc.1/10000;

Elaborati grafici:

- Tav. 1.1.a.1 – Carta dell'Uso del suolo (Zona Centro/Sud) sc. 1/5000 CTRN
- Tav. 1.1.b.2 – Carta dell'Uso del suolo (Zona Montana) sc. 1/5000 CTRN
- Tav. 1.2.a.3 – Carta dei vincoli (Zona Centro/Sud) sc. 1/5000 CTRN
- Tav. 1.2.b.4 – Carta dei vincoli (Zona Montana) sc. 1/5000 CTRN
- Tav. 2.1.5 – Zone significative: CENTRO sc. 1/2000 CTRN
- Tav. 2.2.6 – Zone significative: FIETTA-FUSERE sc. 1/2000 CTRN
- Tav. 2.3.7 – Zone significative: FARRA sc. 1/2000 CTRN
- Tav.3.4.d.13–Centri Storici-Destinazioni d'uso del suolo: Farra sc. 1/1000 Catasto
- Tav.3.8.h.17–Centri Storici – Ambiti d'intervento: Farra sc. 1/1000 Catasto
- Tav. 4.19 – Aree per Servizi di Interesse Comune sc. 1/5000 CTRN

Normativa:

- N.T.O.
- Tabelle di normativa
- Verifica quantità aggiuntive di P.I. in riferimento alle previsioni del P.A.T.I.
- Registro dei Crediti edilizi
- Tav. 4.18 – Verifica del Dimensionamento
- Valutazione d'Incidenza Ambientale (Guida metodologica 3173/2006 All. A)-Asseverazione di non incidenza con allegata Relazione
- Valutazione di Compatibilità Idraulica (D.G.R. 1841/2007) - Asseverazione con allegata Relazione e Tavole 1.1a.1 e 1.1b.2 Uso del Suolo sc.1:5.000
- Asseverazione di compatibilità sismica

DATO ATTO che in data 22.11.2016 è stata acquisita al prot.n.7713 la documentazione inerente lo Studio di microzonazione sismica e Analisi della Condizione Limite del territorio di Paderno del Grappa redatta dal geologo dott. Collareda Matteo di Isola Vicentina (VI) come da incarico ricevuto con Determinazione del Responsabile del Servizio n.198 del 01.09.2016 per la quale risulta pervenuto il parere di competenza della Regione Veneto - prot.n.239774 in data 19/06/2017 - trasmesso al Comune di Paderno del Grappa unitamente al parere favorevole della Variante n.5, giusta nota del Genio Civile di Treviso prot.n.285393 dell'11/07/2017 acquisita al protocollo comunale n° 4424 in data 12/07/2017;

DATO ATTO altresì:

- che con nota prot.n.295 in data 15/01/2019 è stato richiesto in ordine alla presente Variante n.6 il parere all'Azienda Ulss n.2 Marca Trevigiana ai sensi della L.R. 54/82;
- che con nota prot.n. 293 in data 15/01/2019 è stata trasmessa alla Regione Veneto - Unità di progetto Genio Civile di Treviso la documentazione relativa alla presente Variante n.6 comprensiva dell'asseverazione ai fini sismici ai fini dell'emissione del parere sismico ai sensi dell'art.89 del DPR 380/01;
- che con nota prot.n.294 in data 15/01/2019 è stato richiesto in ordine alla presente Variante n.6 il parere ai fini della compatibilità idraulica come previsto dalla DGRV 157272013 all'ente Consorzio di Bonifica Piave con sede a Montebelluna;

DATO ATTO che ai fini di quanto stabilito dall'art.78, comma 2 del D.LGS.267/2000 che recita testualmente "Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado", sono stati informati i consiglieri comunali sull'obbligo di astensione previsto dall'articolo citato.

RICHIAMATI i contenuti della Variante n.6 al Piano degli Interventi del Comune di Paderno del Grappa, come di seguito riportato:

- Inserimento/stralcio di alcune Schede Progetto all'interno delle aree ad urbanizzazione consolidata e ad edificazione diffusa: Variazioni n°1-2-3-9;

- Rivisitazione “scheda progetto” di un fabbricato non più funzionale alle esigenze del fondo agricolo: Variazione n°4;
- Inserimento “Crediti Edilizi”: Variazione n°5-9;
- Modifica previsioni U.M.I. di Centro Storico (tavole della serie n.3): Variazione n°8;
- Ridefinizione di alcune zone ad “edificazione diffusa” nei limiti previsti dall’art.57 delle N.T. del P.A.T.I.: Variazioni n°1-3;
- Stralcio area per servizi scolastici in previsione: Variazioni n°6;
- Ridefinizione ambito Concessione Mineraria: Variazione n°7;
- Ridefinizione ambiti P.U.A.: Variazione n°10;
- Affinamento Z.T.I.O. (in adeguamento alle variazioni, interessate, di cui ai punti precedenti);
- Graficizzazione zona agricola di “particolare tutela” facente riferimento ad ambiti di particolare fragilità geologico/ambientale – art.33 N.T.O. -- (ambito miniera, zona di cava, zona ex discarica e zona progetti speciali ex art.30 P.A.M.A.G.);
- Affinamento delle N.T.O. e Tabelle di Normativa;

DATO ATTO che sono stati adempiuti gli obblighi di cui all’art.39, commi 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTI:

- Il T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000;
- La L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

CON l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;

VISTI i sotto riportati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

CON votazione espressa in forma palese e dal seguente esito: UNANIMITA’

DELIBERA

1) di adottare la Variante n.6 al Piano degli Interventi del Comune di Paderno del Grappa, quale strumento pianificatorio per il governo del territorio ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004, composta dagli elaborati di seguito indicati :

Relazione con allegata Tavola di Individuazione delle variazioni sc.1/10000;

Elaborati grafici:

- | | |
|---|--------------------|
| • Tav. 1.1.a.1 – Carta dell’Uso del suolo (Zona Centro/Sud) | sc. 1/5000 CTRN |
| • Tav. 1.1.b.2 – Carta dell’Uso del suolo (Zona Montana) | sc. 1/5000 CTRN |
| • Tav. 1.2.a.3 – Carta dei vincoli (Zona Centro/Sud) | sc. 1/5000 CTRN |
| • Tav. 1.2.b.4 – Carta dei vincoli (Zona Montana) | sc. 1/5000 CTRN |
| • Tav. 2.1.5 – Zone significative: CENTRO | sc. 1/2000 CTRN |
| • Tav. 2.2.6 – Zone significative: FIETTA-FUSERE | sc. 1/2000 CTRN |
| • Tav. 2.3.7 – Zone significative: FARRA | sc. 1/2000 CTRN |
| • Tav.3.4.d.13–Centri Storici-Destinazioni d’uso del suolo: Farra | sc. 1/1000 Catasto |
| • Tav.3.8.h.17–Centri Storici – Ambiti d’intervento: Farra | sc. 1/1000 Catasto |
| • Tav. 4.19 – Aree per Servizi di Interesse Comune | sc. 1/5000 CTRN |

Normativa:

- N.T.O.;
- Tabelle di normativa;
- Verifica quantità aggiuntive di P.I. in riferimento alle previsioni del P.A.T.I.;
- Registro dei Crediti edilizi;
- Tav. 4.18 – Verifica del Dimensionamento.
- Valutazione d’Incidenza Ambientale (Guida metodologica 3173/2006 All. A)- Asseverazione di non incidenza con allegata Relazione.
- Valutazione di Compatibilità Idraulica (D.G.R. 1841/2007)-Asseverazione con allegata Relazione e Tavole 1.1a.1 e 1.1b.2 Uso del Suolo sc.1:5.000.

- *Asseverazione di compatibilità sismica*

- 2) di dare atto che in sede di approvazione definitiva della presente variante saranno recepite le prescrizioni contenute nel parere emesso dell'Azienda Ulss n.2 Marca Trevigiana;
- 3) di dare atto che in sede di approvazione definitiva della presente variante saranno recepite le eventuali prescrizioni che l'ente Regione Veneto – Unità di Progetto Genio Civile dovesse impartire a seguito della richiesta del parere di competenza sulla presente variante ai sensi dell'art.89 del D.P.R. 380/01 e DGR 1572/2013 ai fini sismici;
- 4) di dare atto che in sede di approvazione definitiva della presente variante saranno recepite le eventuali prescrizioni che l'ente Consorzio di Bonifica Piave dovesse impartire a seguito della richiesta del parere di competenza sulla presente variante ai sensi della DGR 2948/2009 ai fini della compatibilità idraulica;
- 5) di dare atto che ad avvenuta approvazione della presente variante saranno restituiti gli elaborati del Piano degli Interventi oggetto di modifica, aggiornati con i contenuti di approvazione della presente Variante;
- 6) di dare atto altresì che in sede di approvazione della presente Variante sarà recepito l'aggiornamento del quadro conoscitivo;
- 7) di dare atto che trascorsi trenta giorni dall'avvenuto deposito del PI presso la Segreteria del Comune nei successivi trenta giorni chiunque potrà formulare osservazioni; decorsi tali termini, ai sensi dell'art.18 comma 3° della legge regionale n°11/2004 e s.m.i., nei successivi sessanta giorni il Consiglio Comunale deciderà sulle osservazioni pervenute ed approverà il Piano stesso;
- 8) di demandare al Responsabile del Servizio Associato di Urbanistica ed Edilizia dei Comuni di Castelvucco, Crespano del Grappa e Paderno del Grappa gli adempimenti conseguenti all'adozione del Piano degli Interventi così come prevista dall'art.18 della legge regionale n°11/2004 e s.m.i.;
- 9) di dare atto che dalla data di adozione del Piano degli Interventi trovano applicazione le misure di salvaguardia previste dall'art.29 della legge regionale n°11/2004 e s.m.i..

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,
si esprime parere: Favorevole

Data 17-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DE MARTIN SILVANA

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,
si esprime parere: Favorevole

Data 17-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PONGAN FERNANDO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
f.to BERTONI GIOVANNI

Il Segretario Comunale
f.to DAL CIN STEFANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.Reg. Pubblicazioni

Si attesta che su conforme dichiarazione del Messo comunale, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 19-02-19 dove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Addì 19-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ALVINO GIOVANNI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune a norma delle vigenti disposizioni di Legge;
- è divenuta esecutiva in dataper decorrenza dei termini (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

Addì 06-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ALVINO GIOVANNI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Paderno del Grappa, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DAL CIN STEFANO